



Copia

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 56 del 10/11/2023

OGGETTO:	NOMINA DELEGAZIONE E ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
-----------------	--

L'anno duemilaventitre, il giorno dieci del mese di novembre alle ore dodici e minuti zero nella sala Comunale, modalità da remoto, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Dott. **DOMENICO QUARANTA** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

Nominativo e carica	Presente
QUARANTA DOMENICO - Sindaco	Sì
ZAMBROTTI MICHELE - Vice Sindaco	Sì
CRISCI ANDRES MIGUEL - Assessore	Sì
Totale Presenti	3
Totale Assenti	0

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE – DOTT. CARLO ONNEMBO**

IL SINDACO

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile
Tecnico	In merito alla regolarità tecnica, art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267	Favorevole	10/11/2023	F.to:Rag. Maria Emanuela ARMAGNO
Contabile	In merito alla regolarità contabile, art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267	Favorevole	10/11/2023	F.to:Rag. Maria Emanuela ARMAGNO

RICHIAMATO il C.C.N.L. comparto Funzioni locali 2019-2021, stipulato il 16 novembre 2022 tra le Organizzazioni Sindacali di categoria e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) secondo il quale:

- Deve essere costituita la delegazione di parte datoriale abilitata alle trattative per i contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello (art.7);
- I medesimi soggetti rappresenteranno la parte datoriale sulle materie che il CCNL individua come soggette alla relazione sindacale del confronto (art.5);

ESAMINATO il combinato disposto dell'art. 7, c. 3 e dell'art. 8, c. 2 secondo cui gli Enti provvedano nel rispetto dei propri ordinamenti costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del contratto stesso;

VISTO l'art. 40 del d.lgs. 165/2001 concernente la contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

DATO ATTO che le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e che le stesse attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;

PRECISATO che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori e che la predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

DATO ATTO che i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

CONSIDERATO che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

DATO ATTO che corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, che devono essere certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.

RIBADITO che le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.8 comma 2 del C.C.N.L.2019-2021 " L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art.7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.”;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 4 c. 1 lett. b. del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 stabilisce che il competente organo di direzione politica (Giunta) deve necessariamente formulare alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per definire gli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rispettare nell'ambito delle trattative da condurre in sede decentrata;
- le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi di gestione;
- le direttive forniscono indicazioni anche in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse, sia stabili sia variabili;
- le direttive non devono essere dettagliate e vincolanti, altrimenti sarebbe impossibile o di difficile conduzione una qualsiasi trattativa con il sindacato;

CONSIDERATO che in ogni caso tali direttive devono essere elaborate nel rispetto dei principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede;

PRESO ATTO, pertanto, che la Giunta comunale è chiamata a fornire al Presidente ed ai componenti della delegazione trattante di parte pubblica le necessarie direttive che, anche se non dettagliate e non vincolanti, siano utili in primo luogo per la definizione della ripartizione ed utilizzo delle risorse decentrate destinate in bilancio per il personale, nella distinzione tra "risorse stabili" e "risorse variabili", e conseguentemente per l'avvio delle trattative finalizzate alla ripartizione e l'utilizzo delle risorse decentrate per il personale per l'anno 2023;

DATO ATTO che in applicazione dell'art.40, comma 3-ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti decentrati integrativi non sono ultra attivi e che, pertanto, il datore di lavoro deve necessariamente cercare un nuovo accordo;

RITENUTO necessario, nell'imminenza dell'avvio del tavolo negoziale, provvedere alla definizione degli indirizzi cui la delegazione di parte pubblica dovrà attenersi in sede di stipula dell'Accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2023 e per la definizione del CCDI normativo, utili a definire:

- ✓ i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione la necessaria autonomia nella gestione del confronto con la parte sindacale;
- ✓ gli interventi ritenuti prioritari;

ATTESA, pertanto, la necessità di fornire alla Delegazione Trattante di parte pubblica le seguenti linee di indirizzo:

- individuazione delle risorse necessarie per garantire che la parte prevalente disponibile sia destinata alla valorizzazione della performance individuale e collettiva dei lavoratori secondo le previsioni della disciplina vigente;

- destinazione delle risorse occorrenti per il pagamento delle indennità di turno, rischio, disagio, reperibilità, maneggio valori, trattamento per orario notturno, festivo e notturno festivo, secondo le specifiche discipline previste dai vigenti CCNL di comparto e dal CCDI normativo;
- destinazione delle risorse occorrenti per compensare le particolari e le specifiche responsabilità dei dipendenti appartenenti alle aree degli Istruttori e Operatori esperti ex categoria C e B;
- riconoscimento di particolare preferenza, nella ripartizione delle risorse disponibili tra i vari istituti contrattualmente disciplinati, ai compensi per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi e per la qualità della prestazione individuale, anche per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, al fine di evitare condizioni di sostanziali rigidità nell'utilizzo delle risorse complessivamente disponibili ed attivare meccanismi di premialità e di merito;

RICHIAMATO l'art. 107, commi 2 e 3 del t.u.e.l., che attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e ricordato che in questo Ente le funzioni dirigenziali sono conferite ai Capisettore;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che la competenza in ordine alla quantificazione del fondo per il finanziamento del salario accessorio rientra nell'ambito dei poteri del datore di lavoro, non è oggetto di contrattazione decentrata integrativa, e viene definito con provvedimento del Responsabile dell'Area Finanziaria;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica;

D E L I B E R A

1. **Di prendere atto** delle norme che, nel loro complesso, regolano la contrattazione decentrata integrativa e la costituzione del Fondo per le risorse decentrate.
2. **Di costituire** la delegazione trattante di parte pubblica per le dette annualità come segue:
 - CARRANO Vincenzo - Responsabile Area Amministrativa - Presidente
 - ARMAGNO Maria Emanuela- Responsabile Servizio Finanziario - Componente e verbalizzante;
3. **Di impartire** alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive in ordine alla conduzione delle trattative finalizzate alla sottoscrizione dell'accordo decentrato normativo e per l'utilizzo delle risorse disponibili per l'anno 2023 secondo quanto indicato in premessa.
4. **Di dare atto** che:

- La delegazione di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta;
- L'ipotesi di CCDI e la preintesa per l'utilizzo delle risorse relative all'anno 2023 dovrà essere previamente verificata dalla Giunta in ordine alla sua conformità agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;
- L'ipotesi di accordo, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa dovrà essere trasmessa all'Organo di Revisione, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole contrattuali siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione del conseguente parere motivato;

5. **Di dare atto** che il presente atto è adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento delle spese di personale.

6. **Di trasmettere** il presente provvedimento a:

- a. Presidente delegazione trattante e componente e verbalizzante per i provvedimenti consequenziali.
- b. Capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art.125 del d.lgs. 18.08.2000

Con successiva e separata votazione, ad esito unanime favorevole, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. EE.LL. D.Lg.vo n.267/2000.

IL SINDACO
F.to: (Dott. Domenico Quaranta)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Dott. Carlo Onnembo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it il 13-nov-2023 ove rimarrà almeno per quindici giorni consecutivi.

Sant Pietro al Tanagro, li 13-nov-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Dott. Carlo Onnembo)

ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Dott. Carlo Onnembo)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

San Pietro al Tanagro, 13-nov-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Onnembo